

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA  
Sentenza 30 maggio 2016 n. 3410/1/16

FATTO

La presente controversia ha come oggetto una cartella di pagamento, emessa nei confronti della società L. s.r.l., a seguito dell'attività di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, DPR 600/73, effettuata dall'Agenzia delle entrate sulla dichiarazione Unico SC presentata per l'anno d'imposta 2007. In seguito al controllo automatizzato, l'Agenzia delle Entrate aveva elaborato e notificato al contribuente un avviso bonario, con il quale a fronte di omessi versamenti a titolo di IRAP, IRES e IVA venivano indicati gli importi dovuti, a cui si sommarono gli interessi per tardivo versamento e le sanzioni calcolate in misura ridotta al 10%.

La società contribuente versava la prima rata con un giorno di ritardo e, pertanto, la rateazione non è stata ritenuta valida e il sistema elaborava automaticamente gli importi dovuti, a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena, e li ha comunicati al concessionario per la successiva notifica della cartella di pagamento. Nel ricorso introduttivo la società lamentava la sproporzione tra la violazione dell'adempimento (un giorno di ritardo nel versamento della rata) e l'ammontare delle sanzioni irrogate in misura piena (30%) in cartella.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 4482/32/15, ha accolto il ricorso sostenendo che il ritardo "sebbene effettuato in lieve ritardo" non fa venir meno, in base ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'interesse attuale e concreto dell'amministrazione al perfezionamento dell'adesione (Cass. n. 6905/11).

Avverso detta sentenza propone appello l'Agenzia delle entrate D.p. I di Roma per chiederne la riforma, insistendo nel sostenere la legittimità del proprio operato. La società contribuente si costituisce in giudizio per contrastare, con varie deduzioni, le argomentazioni sollevate dall'appellante con richiesta di rigetto del gravame. E ciò anche sulla base del DLgs. n. 159 del 24.9.2015, che ha introdotto il principio del "lieve inadempimento", in base al quale la rateizzazione non decade nel caso in cui il tardivo versamento della prima rata non sia superiore a 7 giorni.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

All'udienza odierna è presente soltanto il rappresentante dell'Ufficio.

DIRITTO

Questa Commissione ritiene che l'appello dell'Agenzia delle entrate sia da respingere per le seguenti considerazioni.

E, invero, il ritardo di un solo giorno nel pagamento di una sola rata non può che evidenziare l'accidentalità dell'evento e non quindi l'intenzionalità di sottrarsi a un pagamento di imposte dovute e legittimamente richieste, manca, quindi, nel caso in esame quell'intenzionalità sanzionabile a termini di legge.

Inoltre, la misura eccessiva della sanzione per un solo giorno di ritardo non appare in linea con i precetti costituzionali della logica coerenza, oltre che della commisurazione alla capacità contributiva dei soggetti delle imposte anche sotto il profilo sanzionatorio.



E, d'altra parte, l'illogicità delle sanzioni, in caso di lievi ritardi è stata riconosciuta dallo stesso legislatore che, con il comma 31 dell'art. 23 del DLgs. n. 98/2011, ha esteso a tutti i tributi l'ulteriore riduzione a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, della sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. n. 472/1997.

Lo stesso concetto è stato poi ripreso e indicato più specificamente con il DLgs. n. 159 del 24.09.2015 che ha introdotto il principio del "lieve inadempimento", in base al quale viene stabilito che la rateizzazione non decade nel caso in cui il tardivo versamento della prima rata non sia superiore a sette giorni. Sulla base delle dedotte considerazioni, l'appello dell'Ufficio deve essere respinto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato.

Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della natura della presente controversia e del fatto che il contribuente, rimasto contumace nel presente grado di giudizio, non ha presentato richieste in tal senso.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione prima, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone: "Respinge l'appello dell'Ufficio. Compensa le spese di giudizio".

